

Potenza, li, 05.05.2005

**A tutti i Componenti l'Assemblea  
dell'Automobile Club d'Italia**

Caro Collega,

Ti sarà giunta notizia che il Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 19 aprile 2005 ha adottato una delibera con la quale l'ACI Italia, nella sua qualità di Federazione Sportiva Automobilistica, si sostituisce alla CSAI nelle sue funzioni e nei suoi poteri, in attesa che sia pronto il nuovo regolamento CSAI.

Ho ritenuto opportuno inviarti una possibile bozza di statuto di una nuova CSAI, modificata nella sua composizione rispetto al passato, onde renderla più aderente allo statuto delle Federazioni CONI.

Ho elaborato questo statuto, prendendo spunto dagli statuti della FIA (aderenti al CIO) e da quello della Federazione Motociclistica Italiana aderente al CONI.

Se non avrai la pazienza di leggerlo per intero, mi è gradito evidenziarti i punti salienti che riguardano da vicino la funzione dell'ACI e quella degli Automobile Club nella nuova Commissione.

L'Automobile Club d'Italia, rimane titolare del potere sportivo proveniente dalla FIA, delegandolo alla nuova commissione per le attività che si svolgono sul territorio nazionale.

L'ACI resta quindi titolare del potere sportivo di fronte alla FIA continuando a costituirne gli organismi statutari con propri rappresentanti.

Alla nuova commissione sono affiliati, oltre alle associazioni sportive (come per le altre Federazioni) anche gli Automobile Club Provinciali tenendo conto della loro tradizione sportiva.

I tesserati o licenziati, dovranno essere associati o ad un Automobile Club o ad un associazione sportiva.

Nell'assemblea generale, oltre ad altre figure sportive, saranno eletti nove Consiglieri Federali in rappresentanza degli AC e nove Consiglieri Federali in rappresentanza delle associazioni sportive più un Consigliere Federale in rappresentanza della FIK.

Il Presidente della Commissione sarà eletto dall'assemblea.

Il Consiglio Generale dell'ACI di concerto con il CONI, può sciogliere gli organi sociali della Federazione, nominando un Commissario straordinario che provvederà a ricostruirli entro sei mesi.

Questa mia proposta alla luce di contraddittorie notizie sull'impostazione da dare alla futura CSAI, può a mio giudizio essere una base di discussione per arrivare finalmente ad una chiarezza di rapporti tra l'ACI ed il mondo dello sport dell'automobile.

Grato per l'attenzione Ti saluto cordialmente

**Francesco Solimena**  
**Presidente A.C. Potenza**

# **STATUTO**

## **COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA**

### **Articolo 1**

#### **Costituzione-Principi-Sede**

Nel rispetto del principio che l'Automobile Club d'Italia è l'ASN titolare del potere sportivo proveniente dalla FIA( Federation Internationale Automobile), e che tale potere, per espressa previsione dello Statuto FIA, può essere delegato totalmente o parzialmente, l'ACI delega, per le attività che si svolgono sul territorio nazionale, il proprio potere sportivo alla C.S.A.I., acronimo di "Commissione Sportiva Automobilistica Italiana", che lo esercita applicando i principi della Carta Olimpica e le regole della FIA.

L'ACI resta titolare del potere sportivo di fronte alla FIA, continuando a costituirne gli organismi statuari con propri rappresentanti.

La C.S.A.I. (alla quale negli articoli successivi che ne regolamentano il funzionamento si riferiscono i termini "federazione" o "federale") è organizzazione sportiva nazionale con personalità di diritto privato, federata all'Automobile Club d'Italia, che rappresenta la Federazione Internazionale dell'Automobile sul territorio nazionale.

Essa è autonoma, indipendente, apolitica, aconfessionale e senza alcuna finalità di lucro, né diretto né indiretto, ed è costituita dagli Automobile Club locali (AC), dalle Società ed Associazioni Sportive (AS) affiliate e dai singoli atleti (licenziati) che praticano lo sport automobilistico.

La C.S.A.I., riconosciuta ai fini sportivi dal C.O.N.I., adotta le regole democratiche e di partecipazione stabilite dal Dlgs 242/99, così come modificato ed integrato con Dlgs 15/2004 e dallo Statuto e dai principi informatori del CONI.

Garantisce pertanto a chiunque la pratica dell'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità; assicura la libertà d'opinione di ciascuno dei suoi membri, il rispetto dei diritti della difesa, si contrappone ad ogni discriminazione illegale e vigila sull'osservanza delle regole deontologiche e di lotta contro il doping definite dalla Legge e dal CONI.

L'obiettivo del presente Statuto, che è la fonte normativa primaria della C.S.A.I., e di tutte le regole che ne discendono è sempre quello di incoraggiare e facilitare la pratica dello sport automobilistico.

Esse non saranno mai applicate allo scopo di impedire o intralciare una competizione o la partecipazione di un concorrente, salvo nel caso in cui la C.S.A.I. concludesse che questa misura è necessaria affinché lo sport dell'automobile sia praticato in assoluta sicurezza, in tutta equità ed in totale regolarità.

Ogni decisione, di qualsiasi organo Federale, sarà sempre motivata e trasparente.

La C.S.A.I., all'atto della sua costituzione, ha sede in Roma. L'Assemblea potrà stabilire altre sedi principale e/o secondarie.

Per lo sviluppo delle proprie attività istituzionali nel territorio nazionale la C.S.A.I. si avvale di organi periferici, come previsto dal presente Statuto.

La C.S.A.I., in materia di karting, può delegare di anno in anno il suo potere sportivo nazionale alla Federazione Italiana Karting, con il compito di dirigere le attività sportive nazionali del karting, nel rispetto rigoroso del Codice Sportivo e delle Direttive impartite dalla C.S.A.I. stessa.

### **Articolo 2**

#### **Scopo- Attribuzioni**

La C.S.A.I. rappresenta e cura in Italia gli interessi generali dell'automobilismo sportivo italiano in tutte le sue forme e dei suoi tesserati, uomini e donne.

Essa garantisce la democrazia interna, la partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e l'equa rappresentanza di tutte le componenti e categorie che lo caratterizzano, nell'esclusivo interesse dello sviluppo dello sport.

A tale scopo :

- a) promuove e disciplina l'attività sportiva ed ogni altra manifestazione automobilistica-sportiva sul territorio nazionale, esercitando i poteri sportivi derivanti dalla F.I.A. (Federation Internationale

Automobile);

- b) rilascia le licenze necessarie alla pratica sportiva ed allo svolgimento delle competizioni;
- c) organizza i Campionati nazionali e promuove e coordina la partecipazione alle competizioni internazionali;
- d) studia i problemi dell'automobilismo sportivo e promuove, in relazione ad essi, la diffusione delle conoscenze tecnico-automobilistiche sportive, in particolar modo attraverso l'attuazione di programmi di formazione di atleti e tecnici che operino all'interno ed all'esterno della Federazione ed il rilascio delle relative abilitazioni;
- e) autorizza tutte le manifestazioni agonistiche ed amatoriali che si svolgono sul territorio nazionale
- f) promuove e attua forme di assistenza giuridica, tecnica, didattica, assicurativa ed ogni altra forma di assistenza utile agli interessi dei praticanti lo sport automobilistico ed allo sviluppo delle attività automobilistiche sportive ed amatoriali in tutte le sue forme;
- g) collabora per il perseguimento delle finalità statutarie con l'industria automobilistica e con quella costruttrice di parti e componenti, con particolare riguardo alla sicurezza ;
- h) promuove ed attua tutte le iniziative volte alla propaganda dei valori morali, sociali e culturali dell'automobilismo in quanto attività sportiva, applicandoli ,in sinergia con l'ACI, anche ad iniziative di valore sociale quali l'educazione stradale, utilizzando le esperienze specifiche dei propri tesserati.
- i) tiene i rapporti con le Istituzioni Nazionali e Locali, con gli Enti di Promozione Sportiva e le altre Federazioni Sportive recependo ed incentivando tutte le iniziative che possano favorire l'incremento della conoscenza e della pratica dello sport automobilistico , in particolar modo tra i giovani, per i quali saranno previste ed attuate specifiche iniziative di formazione.
- j) attua,in via esclusivamente strumentale e mai prevalente, tutte le iniziative di natura commerciale, industriale e finanziaria ritenute utili o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali, compatibilmente con l'assenza del fine di lucro.

### **Articolo 3**

#### **Affiliati**

Sono affiliati effettivi della C.S.A.I. Automobile Club locali (acronimo AC) ed Associazioni e Società Sportive (acronimo AS) .

Tenendo conto della tradizione, gli AC sono affiliati di diritto alla C.S.A.I., anche in deroga ai principi di cui alla Dlgs 242 e successive modificazioni

Le AS devono aver ottenuto l'affiliazione a seguito dell'accoglimento di apposita domanda a termine del presente Statuto e del Regolamento;

Condizione inderogabile per essere affiliati, sia per gli AC che per le AS è annoverare tra i propri tesserati titolari di licenza sportiva di concorrente e/o conduttore, ovvero essere organizzatori di manifestazioni agonistiche.

Gli affiliati rilasciano, su delega della C.S.A.I., le licenze sportive ai propri tesserati secondo le modalità stabilite dai Regolamenti Sportivi.

Possono inoltre essere ammesse anche Associazioni ed Enti a carattere nazionale, in relazione all'attività da essi svolta nel settore dell'automobilismo sportivo.

Gli affiliati sono iscritti in un apposito registro.

### **Articolo 4**

#### **Obblighi degli affiliati**

Gli Automobile Club locali in possesso dei requisiti di cui al precedente art.3 sono affiliati di diritto alla C.S.A.I..

Ciascuna Associazione o Società sportiva per essere affiliata alla C.S.A.I. deve rispettare integralmente i principi stabiliti dal Dlgs 242/99 e successiva modificazione, dalla Legge 91/81 e dallo Statuto e disposizioni del CONI applicabili.

I gruppi sportivi militari sono ammessi alle condizioni per essi previste dallo Statuto del C.O.N.I..

Gli affiliati AS devono essere retti da norme statutarie e regolamentari interne ispirate al principio democratico e di pari opportunità; per quelle costituite in forma associativa dovrà essere espressamente prevista l'assenza dello scopo di lucro nonché, per quelle costituite in forma societaria, l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

Gli Statuti degli affiliati AS dovranno garantire l'esercizio, con lealtà sportiva, dell'attività sociale ed il rispetto dei principi, delle norme e delle consuetudini sportive, al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello Sport. Dovranno inoltre essere salvaguardati i diritti dei tesserati aventi diritti al voto, per l'elezione dei propri rappresentanti nelle Assemblee Federali. Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti, all'atto dell'affiliazione ogni Statuto dovrà essere depositato presso la Segreteria della C.S.A.I. ed ogni eventuale variazione allo stesso dovrà essere sottoposta ad approvazione dell'organo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi.

Tutti gli affiliati effettivi (AC ed AS) sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri associati il presente Statuto ed i Regolamenti Federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni della C.S.A.I.

Il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati AS avviene ad opera della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o, a seguito di delega rilasciata dalla Giunta medesima, ad opera del Consiglio Federale della C.S.A.I..

Le Società ed Associazioni affiliate (AS) debbono avere la sede sportiva nel territorio italiano, la sede legale può anche essere in un altro Stato dell'Unione Europea.

Tutti gli affiliati effettivi (AC ed AS) sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali Italiane.

#### **4.1 Diritti degli affiliati**

Gli affiliati effettivi hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività sportiva nazionale ed internazionale nelle sue varie espressioni e sulla base di regolamenti specifici, nonché all'attività di carattere internazionale;
- c) di organizzare manifestazioni automobilistiche secondo le norme emanate dagli Organi e dalle Commissioni Federali competenti;

Gli affiliati cessano di appartenere alla C.S.A.I.:

- a) per recesso;
- b) per mancata riaffiliazione annuale;
- c) per scioglimento volontario;
- d) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
- e) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti statutariamente prescritti per ottenere l'affiliazione.

Avverso le decisioni del Consiglio Federale di diniego o di revoca dell'affiliazione per gravi infrazioni, è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. Il termine per proporre il ricorso è di sessanta giorni e decorre dalla notifica della decisione. La Giunta Nazionale del C.O.N.I. si pronuncia previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Gli affiliati uscenti, per qualsiasi ragione, sono tenuti a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi tanto verso la Federazione quanto verso la società affiliate ed i loro soci. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati, saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia, dalla normativa statale.

## **Articolo 5**

## **TESSERATI**

Tutti i tesserati della C.S.A.I. sono tenuti ad essere soci di un AC o AS essi si dividono in :

- a) Atleti automobilisti (concorrenti-conduttori e concorrenti persone fisiche );
- b) Tecnici (Istruttori Federali-Direttori Sportivi-Direttori Tecnici);
- c) Soci degli affiliati( praticanti l'attività amatoriale);
- d) Ufficiali di Gara;
- e) Dirigenti Federali e di Società.

I tesserati atleti e tecnici ( titolari di licenza) aventi cittadinanza italiana, o comunitari (purchè residenti in Italia) partecipano direttamente all'attività della C.S.A.I. e, se maggiorenti, hanno diritto di voto personale per l'elezione degli Organi Federali, nei modi previsti dal presente Statuto.

I tesserati soci degli affiliati, non atleti e tecnici, aventi cittadinanza italiana, o comunitari (purchè residenti in Italia) partecipano all'attività della C.S.A.I. attraverso gli AC (Automobile Club locali) o le AS (Società ed Associazioni Sportive) di cui fanno parte, a termini del presente Statuto e del Regolamento.

I tesserati Ufficiali di Gara e Dirigenti partecipano all'attività di governo della Federazione, rispettivamente attraverso il Gruppo Ufficiali di Gara e gli AC e AS (affiliati effettivi della C.S.A.I.).

Per ciascun anno solare i tesserati possono aderire ad un solo AC o AS affiliata; di norma non vi è alcuna limitazione territoriale (residenza, altro) per l'adesione ad un AC o AS ; le modalità di adesione degli atleti agli AC o alle AS sono stabilite con apposito regolamento Federale.

I tesserati hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le decisioni assunte dalla C.S.A.I..

Ogni tesserato per praticare l'attività sportiva automobilistica in qualsiasi sua forma o a qualsiasi titolo deve conseguire apposita licenza della C.S.A.I. secondo le modalità stabilite dai Regolamenti Federali

I tesserati hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività federale generale nonché a quella specifica consentita dalla propria tessera o licenza;
- b) di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dai Regolamenti applicabili, alle cariche elettive federali.

I tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità delle norme del CONI e della C.S.A.I. I tesserati selezionati per le rappresentative federali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

### **5.1 Attività dilettantistica e professionistica:**

L'attività sportiva in seno alla C.S.A.I. si divide in:

- a) attività dilettantistica , agonistica ed amatoriale, disciplinata dalle norme contenute nello Statuto del CONI e dalle norme emanate dalla C.S.A.I.;
- b) attività professionistica, regolata dalle vigenti leggi in materia di sport professionistico e dalle norme conseguenti emanate dalla C.S.A.I.;

Le predette attività sono disciplinate dai rispettivi Regolamenti deliberati dal Consiglio Federale.

## **Articolo 6**

### **ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

La C.S.A.I. promuove e garantisce la rappresentanza di tutte le realtà territoriali nazionali e persegue la massima funzionalità decentrando, in quanto possibile, le proprie funzioni operative e gestionali al fine di garantire il migliore e più immediato rapporto con i praticanti, ferma restando l'unitarietà degli indirizzi e delle normative nazionali.

Tutte le cariche federali elettive ,eccezion fatta per i Delegati Provinciali,hanno la durata di 4 anni

secondo il ciclo olimpico.

### **6.1 Sono Organi Centrali della C.S.A.I. :**

- a) l'Assemblea Generale Nazionale;
- b) il Consiglio Federale;
- c) il Presidente;
- d) la Giunta;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Segretario Generale.

### **6.2 Sono Organi periferici:**

- a) le Assemblee regionali;
- b) i Comitati regionali e i loro eventuali Consigli di Presidenza;
- c) i Presidenti Regionali;
- d) i Delegati provinciali.

### **6.3 Sono Organi di Giustizia:**

- a) Il Procuratore Federale;
- b) Il Giudice Unico;
- c) Il Tribunale Nazionale d'Appello.

## **Articolo 7**

### **L'ASSEMBLEA GENERALE NAZIONALE**

L'Assemblea Generale Nazionale è il massimo organo nazionale della Federazione; essa è composta dagli affiliati rappresentati dal loro legale rappresentante o da persona da lui delegata purchè tesserata della Federazione, e dai rappresentanti degli Atleti e Tecnici tesserati, secondo quanto previsto dal presente Statuto, nel rispetto dell'art. 16 punto 2 del Dlgs 242/99.

Partecipano all'Assemblea senza diritto a voto:

- a) il Presidente della Federazione;
- b) i Consiglieri federali;
- c) i Componenti il Collegio dei revisori dei conti;
- d) i Presidenti dei Comitati regionali , i Delegati provinciali, il Giudice Unico e i membri del Tribunale di Appello Federale, i Presidenti onorari e i Soci benemeriti.

Gli affiliati e i rappresentanti degli atleti e tecnici hanno diritto a voto soltanto se siano, ad ogni effetto, affiliati della Federazione da almeno 12 mesi a partire dalla data in cui ha luogo l'Assemblea(tale requisito non è necessario nel caso della prima votazione di cui alle norme transitorie), abbiano in tale periodo svolto regolare attività federale e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Non possono partecipare all'Assemblea generale coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari federali in corso di esecuzione a termini di regolamento.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale.

## **Articolo 8**

### **VERIFICA POTERI - PESO DEI VOTI**

#### **8.1 Voto affiliati**

Ciascun affiliato (AC locale o Società o Associazione sportiva) ha diritto a 10 voti, indipendentemente dal numero di soci licenziati.

Gli affiliati hanno inoltre diritto a un voto ogni 10 tesserati titolari di licenza sportiva, fino ad un massimo di 20 voti, per il calcolo si farà riferimento alla consistenza al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui ha luogo l'Assemblea.

## **8.2 Voti suppletivi**

Ciascun affiliato, AC o AS, ha inoltre diritto a voti suppletivi in numero di :

- 2-(due) se ha partecipato con propri tesserati licenziati ai Campionati del mondo FIA nei due anni precedenti
- 4-(quattro) se ha conseguito con un proprio tesserato licenziato un titolo Mondiale nell'anno precedente;
- 2-(due) se ha organizzato una gara valida per un Campionato Mondiale nell'anno precedente;
- 1-(uno) se ha conseguito con un proprio tesserato licenziato un titolo Europeo e/o Italiano nell'anno precedente;
- 1-(uno) se ha organizzato una gara valida per un Campionato Europeo e/o Italiano nell'anno precedente.

I voti suppletivi sono cumulabili tra di loro e con quelli derivanti dalla consistenza dei tesserati.

## **8.3 Deleghe affiliati**

Ogni affiliato può essere titolare di non più di due deleghe di affiliati oltre alla propria.

## **8.4 Voto atleti e tecnici**

In ciascuna Regione i tesserati piloti e tecnici eleggono i propri rappresentanti nell'Assemblea Generale Nazionale di cui all'art. 9; il loro numero è determinato secondo un criterio di proporzionalità tra il numero di tesserati, piloti e tecnici nazionali e quelli della regione che sarà definito con apposito regolamento.

I rappresentanti degli atleti e tecnici, eletti su base regionale secondo le procedure di cui sopra, costituiscono il 30% degli aventi diritto a voto,(20 % Atleti e 10% Tecnici) nell'Assemblea Generale nazionale.

I voti totali dei rappresentanti degli atleti e tecnici avranno pertanto un peso calcolato secondo la seguente proporzione:

peso totale voti soci : 70 = peso totale voti atleti : 20

peso totale voti soci : 70 = peso totale voti tecnici : 10

ciascun voto dei rappresentanti degli atleti e tecnici varrà pertanto secondo quanto risultante dal calcolo di cui sopra.

Ogni atleta o tecnico può essere titolare di non più di due deleghe di soggetti della propria categoria.

## **8.5 Commissione verifica poteri**

Al fine di determinare il peso dei voti come sopra specificato, prima di procedere a votazioni il Presidente dell'Assemblea, con la collaborazione di un Comitato elettorale a ciò designato, procederà alla verifica dei poteri ed all'attribuzione del peso dei voti.

La tabella conseguente, redatta dalla Segreteria Generale e dal Comitato Elettorale sulla base dei documenti agli atti, dovrà immediatamente essere comunicata dal Presidente e resa disponibile in copia a tutti i titolari del diritto di voto.

In ciascuna assemblea, prima di procedere alle votazioni si procederà alla verifica dei poteri e del peso dei voti degli affiliati e dei tesserati atleti – tecnici.

E' onere degli affiliati e tesserati far registrare la propria presenza prima dell'inizio delle operazioni di verifica dei poteri che saranno sanciti con apposito segnale di riconoscimento da utilizzare per le votazioni.

## Articolo 9

### ASSEMBLEA GENERALE - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

L'Assemblea Generale nazionale è composta dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto o da loro delegati e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici automobilisti eletti dalle rispettive Assemblee Regionali di categoria.

Essa è il supremo Organo della Federazione ed ha poteri deliberativi; può essere ordinaria o straordinaria, elettiva o non elettiva.

L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva è celebrata entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello in cui si svolgono i Giochi Olimpici estivi.

L'Assemblea Nazionale non elettiva si riunisce per l'approvazione del bilancio entro il 30 Aprile di ciascun anno.

Quando particolari esigenze lo richiedano, previa autorizzazione del CONI, l'Assemblea Ordinaria non elettiva può essere effettuata entro, e non oltre, sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### 9.1 Competenze

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti; essa:

- a) discute ed approva la relazione morale e finanziaria sulla gestione federale;
- b) approva i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi, da sottoporre alla successiva approvazione dell'Organo competente per legge;
- c) elegge, con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione, i 6 Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti, i 3 Consiglieri Federali in rappresentanza dei tecnici, i 9 Consiglieri Federali in rappresentanza degli AC, i 9 Consiglieri Federali in rappresentanza delle AS, il Consigliere Federale in rappresentanza della FIK, il Consigliere Federale in rappresentanza degli Ufficiali di Gara, il Consigliere Federale in rappresentanza della Ferrari, i Revisori dei conti di nomina federale ed i membri del Tribunale di Appello Federale;
- d) fissa le direttive generali ed organizzative dell'attività federale;
- e) delibera in seduta straordinaria sulle proposte di modifica dello Statuto federale;
- f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
- g) Ad esclusione dell'elezione alla carica di Presidente della federazione, per le altre cariche elettive vengono eletti i candidati con il maggior numero di voti.
- h) Nella votazione per la carica di presidente della federazione risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti presenti in Assemblea. Se nessun candidato riporta un numero sufficiente di voti, la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e in tale votazione risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti in Assemblea.

#### 9.2 Convocazione

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente Federale in seduta ordinaria almeno una volta all'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente stesso o la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale lo ritenga necessario, ovvero, quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno metà degli aventi diritto a voto e che rappresentino almeno un terzo della totalità dei voti attribuiti a tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve essere inviato con lettera raccomandata, o altro mezzo equipollente ai fini della garanzia del ricevimento della convocazione, almeno trenta giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

A tal fine i rappresentanti degli atleti e tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando siano regolarmente rappresentate la metà più uno tanto degli affiliati effettivi, quanto dei rappresentanti degli Atleti e Tecnici e che assieme esprimono non meno dei 3/5 del totale dei voti calcolati secondo l'art. 9.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea s'intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Per l'Assemblea elettiva, questa si intende regolarmente

costituita in seconda convocazione quando sia presente almeno 1/8 degli affiliati e degli Atleti aventi diritto a voto.

### **9.3 Decadenza**

Qualora l'Assemblea non approvi la relazione morale e finanziaria del Consiglio Federale, il Presidente della Federazione ed il Consiglio Federale decadono e rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla riunione dell'Assemblea Straordinaria che deve essere convocata dal Presidente Federale in carica entro 60 giorni e dovrà avere effettuazione entro i trenta giorni successivi.

### **9.4**

La votazione per acclamazione è consentita solo per il conferimento di cariche "ad honorem".

## **Articolo 10**

### **CARICHE FEDERALI - ELEGGIBILITA'**

#### **10.1 Durata**

Tutte le cariche federali elettive, ad eccezione di quella di Revisore dei Conti, sono gratuite, salvo i rimborsi spese e le eventuali indennità di carica, secondo quanto stabilito dal Regolamento Federale e nel rispetto delle norme di contabilità del CONI; esse hanno la durata di quattro anni secondo il ciclo olimpico.

#### **10.2 Requisiti per le cariche federali**

Per l'elezione alle cariche federali, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 157/86 e dell'art. 5.2 e 5.3 dello Statuto del CONI, è necessario essere iscritti come affiliati (è eleggibile per l'affiliato il suo legale rappresentante o persona espressamente designata con deliberazione dell'assemblea della Società o Associazione affiliata) e tesserati della Federazione da almeno due anni (per gli Atleti e Tecnici è altresì consentito che abbiano posseduto la relativa licenza e praticato l'attività sportiva per almeno due anni consecutivi negli ultimi 8 anni) ed avere posto ed accettato per iscritto la propria candidatura almeno cinque giorni prima dell'Assemblea, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Non sono eleggibili i dipendenti della C.S.A.I., degli affiliati, nonché dipendenti e/o amministratori di industrie costruttrici di automobili, loro dipendenze o similari o che comunque ritraggano la propria fonte di reddito da attività commerciali direttamente riferentisi alla C.S.A.I..

La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente comporta l'immediata decadenza della carica.

#### **10.3 Eleggibilità**

Possono essere eletti alla carica di Consigliere Federale soltanto coloro che, essendo in possesso di requisiti di eleggibilità alle cariche federali, siano stati candidati da almeno :

-15 soggetti aventi diritto al voto all'Assemblea nazionale per la carica di Consigliere Federale in quota riservata agli affiliati AC;

-15 soggetti aventi diritto al voto all'Assemblea nazionale per la carica di Consigliere Federale in quota riservata agli affiliati AS;

-15 rappresentanti degli atleti/licenziati aventi diritto al voto all'Assemblea nazionale per la carica di Consigliere Federale in quota riservata agli atleti/licenziati, per i quali dovrà essere garantita la candidatura di un numero di persone di sesso femminile in misura pari alla percentuale di donne licenziate;

-5 rappresentanti dei tecnici aventi diritto al voto all'Assemblea nazionale per la carica di Consigliere Federale in quota riservata ai tecnici;

-15 Karting Club aventi diritto al voto all'Assemblea nazionale per la carica di Consigliere Federale in quota riservata alla FIK;

-50 titolari di licenza sportiva di ufficiale di gara, per la carica di Consigliere Federale in quota Ufficiali di Gara ;

-il legale rappresentante della scuderia Ferrari , per la carica di Consigliere Federale in quota Ferrari;

Tali comunicazioni dovranno pervenire alla Segreteria Federale almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea Generale, unitamente all'accettazione della candidatura da parte dell'interessato, mediante dichiarazione scritta fatta pervenire entro lo stesso termine alla Segreteria Federale.

#### **10.4 Incompatibilità**

La qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della stessa Federazione.

Le cariche di Presidente Federale, di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale.

Le qualifiche di Presidente Federale e Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste dai commi precedenti, l'interessato dovrà optare per una delle due cariche entro 15 giorni; trascorso tale termine, senza che l'opzione sia avvenuta, l'interessato decadrà dalla carica federale verificatasi per ultima in ordine di tempo.

E' inoltre incompatibile con le cariche federali, la qualifica di Giudice di gara, qualora i detti soggetti siano in attività di servizio continuativo.

#### **Articolo 11**

##### **CONSIGLIO FEDERALE**

Il Consiglio Federale dirige l'attività della Federazione in base alle direttive impartite dall'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificamente alla competenza dell'Assemblea medesima.

Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente della Federazione e si compone di 30 (trenta) membri, di cui, tenuto conto della specificità dello sport automobilistico :

- a) nove rappresentanti degli AC locali affiliati;
- b) nove rappresentanti delle società sportive (AS) affiliate;
- c) sei rappresentanti degli atleti, di cui almeno due devono essere in corso d'attività ;
- d) tre rappresentanti dei tecnici;
- e) un rappresentante del Gruppo Ufficiali di Gara;
- d) un rappresentante della Federazione Italiana Karting;
- e) un rappresentante della Ferrari;

Allo scopo di assicurare un'equa ripartizione territoriale, l'assemblea stabilirà quanti Consiglieri possono essere eletti tra gli affiliati e gli atleti del Nord - Centro - Sud ed Isole.

Ai componenti il Consiglio Federale possono essere riconosciute indennità di carica, nel rispetto del Regolamento di contabilità del Coni.

#### **Articolo 12**

##### **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE**

Il Consiglio Federale:

- a) realizza i fini istituzionali;
- b) delibera il Regolamento Organico di cui al successivo art. 25 e, su proposta delle Commissioni previste al successivo punto e), gli altri regolamenti e le norme sportive concernenti il funzionamento della Federazione e l'esercizio dello sport automobilistico;
- c) predisporre la relazione morale sulla gestione federale, nonché i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;
- d) nomina tutte le cariche federali non elettive e ratifica le nomine fatte dal Presidente in base ai suoi poteri;
- e) delibera in merito alla costituzione di speciali Commissioni, di cui al successivo art. 24, determinandone il funzionamento, le attribuzioni e il numero dei componenti;
- f) provvede all'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea Generale;
- g) elegge fra i suoi membri due Vice Presidenti e gli altri due componenti della Giunta;
- h) nomina i componenti del Procuratore Federale e del Giudice Unico;
- i) adotta provvedimenti di grazia a favore dei soci e tesserati purchè sia stata scontata almeno la metà della

pena.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Federale, con funzione consultiva:

- Il Presidente Onorario e i Soci benemeriti;
- i Presidenti delle Commissioni costituite in seno alla C.S.A.I.;
- Tecnici ed esperti qualora il Consiglio lo ritenga necessario;
- Un rappresentante della Consulta Nazionale dei Presidenti Regionali;

Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente o quando sia richiesto dalla metà più uno dei suoi componenti.

L'assenza consecutiva a più di 2 adunanze, senza valido e comprovato motivo di forza maggiore, comporta la decadenza della carica.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di oltre la metà dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un solo voto.

Il Consiglio Federale decide a maggioranza di voti; in caso di parità è determinante il voto di chi presiede.

Il Consiglio può delegare di volta in volta il Presidente per l'esecuzione di specifici atti.

### **12.1 Decadenza**

Le dimissioni o l'impedimento definitivo del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri comporta la decadenza dell'intero Consiglio Federale e la convocazione entro il termine massimo di 60 giorni dell'Assemblea Generale che dovrà procedere al rinnovo delle cariche entro i successivi 30 giorni.

Quando, anche in tempi diversi, venga a mancare un numero di consiglieri complessivamente inferiore alla metà dei componenti elettivi, il Consiglio viene integrato con il primo dei non eletti delle stesse categorie purchè abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo degli eletti nella stessa categoria.

In mancanza si dovrà procedere alla reintegrazione dei posti vacanti con la convocazione di un'Assemblea straordinaria, previo rispetto dei termini sopra indicati.

## **Articolo 13**

### **PRESIDENTE FEDERALE**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e rappresenta la C.S.A.I. nel C.O.N.I ed in tutti gli altri organismi nazionali, esso:

- a) ha la rappresentanza legale della Federazione;
- b) vigila e controlla tutti gli organi ed uffici, ad esclusione degli organi di Giustizia e Contabili;
- c) è responsabile del funzionamento della Federazione;
- d) convoca l'Assemblea Generale dei soci;
- e) convoca e presiede il Consiglio Federale e la Giunta;
- f) esegue gli specifici mandati affidatigli dall'Assemblea o dal Consiglio Federale;
- g) nomina, in caso di necessità, eventuali Commissari straordinari in sostituzione degli organi istituiti ai sensi del presente Statuto e del Regolamento, in attesa della loro ricostituzione;
- h) assume ad interim, in attesa che il Consiglio Federale nomini un nuovo Presidente, la Presidenza delle Commissioni, formate ai sensi dell'art. 12 lettera e), nel caso in cui venga a mancare il loro Presidente;
- I) può deliberare in casi di estrema urgenza o necessità sulle materie di competenza del Consiglio o della Giunta Federale, tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio o della Giunta nella prima riunione utile.

### **13.1 Eleggibilità**

Possono essere eletti alla carica di Presidente soltanto coloro che, essendo in possesso di requisiti di eleggibilità alle cariche federali, siano stati candidati da almeno 50 tra AC ed AS o 500 singoli atleti e tecnici tesserati, con comunicazione pervenuta alla Segreteria Federale almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea Generale e che abbiano accettato la candidatura, mediante dichiarazione scritta fatta

pervenire entro lo stesso termine alla Segreteria Federale.

### **13.2**

In caso di assenza e di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice Presidente che ha riportato il maggior numero di suffragi nell'elezione a tale carica o in caso di parità, dal Vice Presidente più anziano.

In caso di impedimento definitivo il Vice Presidente più anziano convoca senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, secondo le procedure e gli intervalli temporali di cui all'art. 10 del presente Statuto.

## **Articolo 14**

### **LA GIUNTA FEDERALE**

La Giunta è costituita dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da due Consiglieri eletti dal Consiglio Federale; almeno uno dei componenti deve essere un atleta/pilota.

La Giunta attua le deliberazioni del Consiglio Federale e provvede ad assicurare il normale funzionamento delle attività federali secondo gli indirizzi del Consiglio stesso.

La Giunta è convocata dal Presidente ogni qualvolta sia necessario, di norma almeno una volta al mese.

Può deliberare in via d'urgenza sulle materie di competenza del Consiglio Federale, in particolare sui regolamenti dei Campionati .

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione.

La Giunta può svolgersi anche a mezzo di teleconferenza, o altri mezzi telematici , secondo i protocolli in uso ed accettati per analoghe fattispecie.

Ai componenti la Giunta possono essere attribuite indennità di carica, nel rispetto del Regolamento di contabilità del C.O.N.I.

## **Articolo 15**

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri effettivi e due supplenti, due membri effettivi ed uno supplente sono nominati dal C.O.N.I. gli altri sono eletti dall'Assemblea e devono risultare iscritti nel ruolo dei revisori dei conti o agli albi professionali dei commercialisti o dei ragionieri.

I Revisori effettivi eleggono fra loro il Presidente del Collegio in occasione della loro prima riunione.

Se entro 30 giorni dall'Assemblea Federale il C.O.N.I. non ha nominato i suoi revisori, il Presidente del Collegio è eletto fra gli altri membri.

Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile della Federazione. I suoi componenti assistono di diritto alle riunioni del Consiglio Federale, dell'Assemblea Generale e di qualsiasi organo deliberante in materia amministrativa.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con altra carica nell'ambito della Federazione e con qualsiasi carica sociale.

Il Collegio dura in carica 4 anni e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

## **Articolo 16**

### **ORGANI DI GIUSTIZIA**

#### **16.1 Principi di giustizia**

a) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà e la decisa opposizione ad ogni forma d'illecito sportivo, all'uso e alla commercializzazione di sostanze vietate, alla violenza fisica o verbale e alla corruzione, sono

garantite con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

b) E' garantito alla difesa, il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, la possibilità di ricusazione del Giudice -nei casi tassativamente previsti dal Regolamento di Giustizia- ovvero la possibilità di revisione del giudizio per l'insorgenza di nuove prove.

## **16.2 Procuratore Federale**

a) Le funzioni di ricerca della verità, nella fase dell'indagine e di rappresentanza dell'accusa davanti a tutti gli Organi della Giustizia sportiva, sono attribuite all'Ufficio del Procuratore Federale sia a seguito di denunce da parte di affiliati, di tesserati, degli Organi Federali centrali o periferici, sia d'ufficio, agendo in piena autonomia, ogni qualvolta a conoscenza di fatti o atti rilevanti ai fini delle sue attribuzioni.

b) L'Ufficio è composto dal Procuratore Federale stesso, da uno o più sostituti e da eventuali collaboratori.

c) I componenti dell'ufficio del Procuratore Federale sono nominati dal Consiglio Federale nella sua prima riunione.

d) Le modalità di funzionamento dell'Ufficio sono demandate al Regolamento di Giustizia.

e) Il Procuratore Federale, qualora ne accerti la fondatezza, promuove l'azione disciplinare investendone, per competenza, il Giudice Unico. In detta fase sostiene l'accusa in giudizio ed ha facoltà di impugnare tutti i provvedimenti giurisdizionali contrari emessi nei giudizi in cui è intervenuto o poteva intervenire.

f) Nel caso in cui la denuncia dell'infrazione, all'esito dell'indagine preliminare, risulti infondata, propone al Giudice Unico l'archiviazione del caso.

g) I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale durano in carica quattro anni, decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale, ma rimangono in "prorogatio" sino alla nomina dei loro successori.

## **16.3 Il Giudice Unico**

a) Il Giudice Unico è Organo monocratico di primo grado.

b) I componenti dell'Ufficio del Giudice Unico sono nominati dal Consiglio Federale nella sua prima riunione.

c) Le decisioni del Giudice Unico, che avvengono secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Giustizia, vertono:

1. sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari per infrazioni meramente tecniche adottate dagli Ufficiali di Gara;
2. sulle infrazioni disciplinari devolute dal Procuratore Federale;
3. sulla richiesta di azione disciplinare proposta dal Procuratore Federale;
4. sulle richieste d'archiviazione proposte dal Procuratore Federale;
5. sui ricorsi avverso la validità delle delibere assembleari centrali e periferiche;

d) Contro le decisioni del Giudice Unico è ammesso ricorso al Tribunale Nazionale d'Appello.

e) I componenti dell'Ufficio del Giudice Unico durano in carica quattro anni e decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale, ma rimangono in "prorogatio" fino alla nomina dei loro successori.

## **16.4 Tribunale Nazionale d'Appello**

a) Il Tribunale Nazionale d'Appello (in seguito per brevità definita T.N.A.) si compone di cinque membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale. Elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente nel corso della prima riunione d'insediamento, dopo l'elezione.

b) Il TNA delibera validamente a maggioranza con la presenza di almeno tre membri; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

c) Spetta al TNA giudicare, in via definitiva, sui ricorsi avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico. Il TNA giudica, inoltre, sulle istanze di riabilitazione.

d) Il TNA giudica secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Giustizia

e) Il TNA dura in carica quattro anni e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

## **16.5 Provvedimenti di Clemenza**

- a) La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una determinata persona. Competente alla concessione della grazia è il Presidente Federale cui spetta l'obbligo, prima dell'adozione del provvedimento, di sentire il parere del Consiglio Federale. La grazia può essere concessa purchè risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata od in caso di radiazione, siano trascorsi almeno cinque anni dall'irrogazione della sanzione.
- b) L'Amnistia è un atto di clemenza generale con il quale si rinuncia all'applicazione della pena. Può essere concessa dal Consiglio Generale in occasioni eccezionali.
- c) L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari. E' un provvedimento di clemenza generale che condona in tutto o in parte la sanzione irrogata.
- d) La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' competente a decidere sull'istanza di riabilitazione il TNA.
- e) Le materie di cui ai precedenti commi sono compiutamente disciplinate nel Regolamento di Giustizia.

## **16.6 Vincolo di Giustizia**

- a) Tutti gli affiliati e i tesserati che fanno parte o partecipano all'attività della C.S.A.I. si impegnano ad accettare senza riserve ed a tutti gli effetti lo Statuto, i Regolamenti Federali e tutte le decisioni, disposizioni e deliberazioni dei competenti Organi Federali, adottati nel rispetto delle specifiche sfere di competenza.
- b) I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della Federazione hanno piena efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti i soggetti, affiliati, partecipanti e tesserati della C.S.A.I.
- c) I tesserati, gli affiliati, e tutti coloro che partecipano all'attività della C.S.A.I. si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle Federali per la tutela dei loro diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse all'attività espletata nell'ambito della Federazione.
- d) Il Consiglio Federale per particolari e giustificati motivi può concedere deroghe a quanto disposto dal comma precedente. Il diniego di autorizzazione alla deroga deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.
- e) Il Consiglio Federale entro sessanta giorni dalla prima convocazione immediatamente successiva alla richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
- f) Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa.
- g) L'inosservanza del presente vincolo di giustizia comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione dai ruoli federali.

## **16.7 Clausola Compromissoria**

- a) I tesserati e gli affiliati si impegnano a rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 806 c.p.c., di qualsiasi natura tra loro insorte, connesse ai rapporti ed all'attività associativa e sportiva espletata nell'ambito della C.S.A.I., che esulino comunque dalla normale competenza degli Organi di Giustizia Federale.
- b) Il Collegio arbitrale ha sede presso gli uffici della C.S.A.I.; è costituito da un Presidente e da due componenti nominati dalle parti. Ciascuna di esse renderà noto all'altra parte il nominativo dell'arbitro scelto con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è rivolto l'invito, nei venti giorni successivi, notificherà con le stesse modalità le generalità dell'arbitro nominato. In mancanza di tale nomina, decorso il termine di venti giorni indicato, provvederà il Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte interessata. I due arbitri così nominati provvedono di comune intesa alla nomina del Presidente del Collegio. In difetto di accordo ciascuna parte può chiedere la nomina al Presidente del Tribunale di Roma.
- c) Il Collegio deve pronunciare il lodo entro il termine di novanta giorni decorrente dall'ultima accettazione dell'atto di nomina; gli arbitri possono prorogare per una sola volta tale termine.
- d) Gli Arbitri decidono secondo i principi informativi del CONI e degli ordinamenti nazionali ed internazionali, nonchè secondo le norme del diritto sostanziale, salvo che le parti non li autorizzino, per casi specifici e per iscritto, a pronunciare secondo equità.
- e) Gli Arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, mediante consegna di un originale anche con spedizione in plico raccomandato.
- f) Il lodo è inappellabile.

## **16.8 Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport presso il CONI**

Qualora la controversia insorga tra la C.S.A.I. ed un tesserato o un affiliato, le parti si impegnano a devolverla alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato del CONI, di cui all'art.12 dello Statuto CONI.

Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

## **Articolo 17**

### **SEGRETERIA FEDERALE**

La Segreteria Federale è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali e per assicurare il funzionamento degli Organi di giustizia.

Essa è retta dal Segretario Generale della Federazione, che è nominato dal Consiglio Federale e coordina e dirige gli Uffici centrali assumendone la responsabilità secondo quanto stabilito dalle norme previste dal Regolamento Organico.

Il Segretario Generale della C.S.A.I. assiste, con la funzione di segretario, alle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Federale della Giunta e ne redige i verbali.

Egli ha, altresì, facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati Federali.

In caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.

## **Articolo 18**

### **PRESIDENTI ONORARI E SOCI BENEMERITI**

L'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Federale, può conferire la qualifica di "Presidente Onorario" e di "Socio Benemerito" a persone, associazioni o enti che abbiano svolto attività di eccezionale rilievo nell'interesse dello sport automobilistico.

## **Articolo 19**

### **ASSEMBLEA E COMITATI REGIONALI - RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI**

In ciascuna Regione è costituito un Comitato Regionale composto da tre a ventuno membri di cui almeno un rappresentante della FIK, eletti da Assemblee regionali formate da tutti i soci della Regione, a termini del Regolamento.

Per il funzionamento dell'Assemblea Regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano l'Assemblea Generale.

In ciascuna Regione l'Assemblea nomina il Presidente Regionale ed un Segretario.

Nelle Regioni nelle quali il Comitato Regionale è composto da almeno sette membri è costituito un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da due membri; è in facoltà del Consiglio Federale aumentare sino a sei i membri del Consiglio Direttivo, in rapporto al numero dei soci.

Gli Organismi regionali di cui sopra sono eletti con lo stesso criterio degli Organismi nazionali di cui ai precedenti art. 8 e 9, garantendo la presenza in essi di almeno il 20% di atleti e il 10% di tecnici che pertanto eleggeranno direttamente i propri rappresentanti nell'Assemblea Regionale.

Il Comitato Regionale:

- a) Rappresenta ad ogni effetto la Federazione nell'ambito territoriale di competenza;
- b) persegue, nell'ambito regionale, gli scopi ed esplica le attribuzioni di cui all'art. 3 del presente Statuto a norma del Regolamento, secondo le disposizioni del Consiglio Federale e sotto la vigilanza di questo;
- c) trasmette al Presidente Regionale e al Consiglio di Presidenza le deliberazioni dell'Assemblea Regionale e ne cura l'esecuzione;
- d) sottopone all'Assemblea Regionale la relazione morale e finanziaria sulla gestione del Comitato;
- e) vigila, nell'ambito regionale, sull'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle altre norme federali;
- f) esercita tutte le altre attribuzioni che possono essergli affidate dal Consiglio Federale;
- g) dispone di un adeguato fondo di spesa idonea a far fronte alle funzioni delegate; detto fondo è

annualmente determinato dal Consiglio Federale, cui il Comitato Regionale renderà al termine dell'esercizio annuale;

h) può disporre di personale dipendente della Federazione ad esso assegnato, secondo le effettive esigenze.

Il controllo di legittimità delle elezioni dei membri del Comitato Regionale è effettuato dal Consiglio Federale.

Per il funzionamento degli Organi Regionali si applicano le analoghe norme previste per gli Organi Nazionali.

Le richieste di candidatura devono essere accompagnate da designazioni di almeno 10 soggetti aventi diritto al voto per la carica di Presidente e 5 per le altre cariche.

## **Articolo 20**

### **PRESIDENTI E DELEGATI REGIONALI**

Ciascun Presidente di Comitato Regionale rappresenta a tutti gli effetti la C.S.A.I. nel Comitato Regionale del C.O.N.I. della rispettiva regione ed è a tal fine nominato dal Presidente della C.S.A.I., su designazione del Consiglio Federale, Delegato Regionale della C.S.A.I. con i conseguenti poteri delegati dal Presidente e dal Consiglio Federale.

## **Articolo 21**

### **DELEGATI PROVINCIALI**

Per ogni provincia il Presidente della Federazione nomina, su designazione del Consiglio Federale e tenuto conto delle proposte del Consiglio Regionale, un Delegato Provinciale con i compiti e le attribuzioni stabiliti dai regolamenti federali.

Il Delegato Provinciale rappresenta a tutti gli effetti la C.S.A.I. nel comitato provinciale del CONI della rispettiva provincia.

Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano vengono costituiti Organismi Provinciali alle condizioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19 e con le medesime attribuzioni degli Organismi Regionali.

## **Articolo 22**

### **GRUPPO UFFICIALI DI GARA**

Gli Ufficiali di Gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla CSAI e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive od amatoriali per assicurarne la regolarità.

Essi devono svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

Sono riuniti nel Gruppo Ufficiali di Gara, organismo tecnico autonomo che opera sotto la vigilanza del Consiglio Federale e che provvede al reclutamento, formazione, inquadramento, impiego e organizzazione degli Ufficiali di Gara.

I Compiti e le funzioni del Gruppo Ufficiali di Gara sono stabiliti dal Regolamento Organico.

## **Articolo 23**

### **CONSULTA NAZIONALE DEI PRESIDENTI REGIONALI**

E' un Organo consultivo che affianca e coadiuva gli Organi Federali Centrali onde conseguire la massima omogeneità di applicazione delle politiche della Federazione sul territorio nazionale recependo e valorizzando le risorse e prerogative delle singole realtà territoriali e delle loro specificità.

Le modalità di funzionamento sono dettate dal Regolamento Organico.

## **Articolo 24**

### **COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO**

Le Commissioni e i Gruppi di Lavoro sono Organi consultivi, istituiti o soppressi dal Consiglio Federale che ne definisce le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

I Presidenti ed i membri delle Commissioni sono nominati dal Consiglio Federale ogni due anni tra i tesserati che abbiano fatto pervenire la propria disponibilità ad assumere tali incarichi, nel rispetto delle specifiche competenze.

Sulle proposte delle Commissioni decide il Consiglio Federale e nessuna proposta potrà avere applicazione senza che sia stata decisa positivamente dal Consiglio Federale.

Nei casi d'urgenza decide la Giunta Federale con provvedimento immediatamente esecutivo, da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio.

Le principali Commissioni sono:

- Formazione e Giovani
- Medica
- Giuridica
- Sicurezza
- Tecnica
- Velocità in Circuito
- Fuoristrada
- Rallyes
- Corse in salita
- Slalom
- Autostoriche
- Karting
- Gare Amatoriali e Regolarità
- Attività sperimentali
- Comunicazione e immagine
- Costruttori

Il Commissario eletto in una carica federale deve sospendere l'attività di Commissario.

## **Articolo 25**

### **REGOLAMENTI FEDERALI**

Per l'attuazione del presente Statuto, con appositi regolamenti deliberati dal Consiglio Federale verranno stabilite:

- a) le modalità di funzionamento della C.S.A.I., dei suoi organi centrali e periferici e del personale dipendente, assunto in ossequio al Dlgs 242/99 e successive modificazioni ed ai relativi protocolli d'intesa con le Organizzazioni sindacali competenti;
- b) i requisiti cui devono rispondere gli Statuti delle Associazioni sportive federali e le modalità di associazioni;
- c) le sanzioni in cui possono incorrere i soci ed i tesserati, ai sensi del presente Statuto;
- d) le norme per la gestione patrimoniale e contabile della C.S.A.I.;
- e) le norme generali concernenti il funzionamento delle Commissioni di cui all'art. 12 del presente Statuto e degli altri Organismi che lo prevedono;
- f) le norme per la formazione e presentazione delle liste dei candidati alle cariche federali.

## **Articolo 26**

### **PATRIMONIO – GESTIONE FINANZIARIA**

Il Patrimonio della C.S.A.I. è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili propri o trasferiti dalle Amministrazioni dello Stato o dal CONI;
- b) dal fondo di riserva;
- c) da eventuali legati e donazioni;
- d) da contributi del C.O.N.I., dei soci, dei tesserati e da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie.

L'esercizio finanziario della Federazione coincide con l'anno solare e si conclude il 31 dicembre d'ogni anno.

La gestione amministrativa deve svolgersi entro i limiti del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni a questo apportate.

Tutti i beni oggetto del Patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio Federale nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e trasmesso al CONI nel termine fissato dalla Giunta Nazionale, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale, in conformità alle disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale del CONI stesso.

Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario il Conto consuntivo approvato dal Consiglio Federale e dall'assemblea nonché i Bilanci corredati del pari con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale debbono essere inviati al CONI per l'approvazione della Giunta Nazionale ai sensi dell'art. 7 comma 2) del decreto lgs 242/99 ed ai sensi dell'art. 23 comma 2) dello Statuto del CONI nei termini stabiliti dal CONI e nel rispetto delle disposizioni dallo stesso emanate.

## **Articolo 27**

### **MODIFICHE ALLO STATUTO**

Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale straordinaria convocata con le modalità di cui all'art. 10, con il voto favorevole di almeno 2/3 più uno dei voti validi presenti all'atto della verifica dei poteri aventi diritto a voto.

Le modifiche statutarie, deliberate dall'Assemblea Generale, sono soggette ad approvazione ai sensi dell'art. 16 del Codice Civile. Sono inoltre sottoposte al controllo dell'ACI e del C.O.N.I. .

## **Articolo 28**

### **SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE**

L'Assemblea Generale, con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto, può proporre all'A.C.I. lo scioglimento della C.S.A.I..

In caso di accoglimento della richiesta il Consiglio Generale dell'ACI provvede alla nomina di un Liquidatore ed indica l'ente dalle finalità analoghe cui devolvere il patrimonio, o prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilità.

I revisori dei conti in carica al momento della liquidazione continuano ad esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

## **Articolo 29**

### **COMMISSARIAMENTO DELLA FEDERAZIONE**

Per gravi ed accertati motivi o per richiesta dell'Assemblea Generale approvata dalla metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto il Consiglio Generale dell'ACI, di concerto col CONI, può sciogliere gli Organi Sociali della C.S.A.I. e nominare un Commissario Straordinario, il quale assume, per un periodo di sei mesi, tutti i poteri degli Organi disciolti per provvedere alla loro ricostituzione. Tale periodo può essere prorogato fino ad un anno, al cui scadere procederà inderogabilmente all'indizione delle elezioni per la ricostituzione degli Organi Sociali, da tenersi entro i due mesi successivi.

## **Articolo 30**

### **NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile applicabili in materia ed agli ordinamenti nazionali ed internazionali.

Ulteriori specificazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie, sempre che non comportino modifiche sostanziali del presente Statuto, potranno essere introdotte nel Regolamento Organico.

## **Articolo 31**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE**

Per il primo anno dalla costituzione la C.S.A.I. sarà retta in via transitoria da Organismi provvisori eletti in sede di costituzione della stessa.

Entro un anno dalla data di costituzione gli organi provvisori deputati provvederanno inderogabilmente a reindire le elezioni per tutti gli Organi Statutari previsti che dovranno tenersi entro i successivi 60 giorni.

Nella fase transitoria valgono, in quanto applicabili, tutte le norme di funzionamento statutariamente previste, in prima applicazione le caratteristiche e anzianità necessarie alla candidatura saranno desunte dallo "status" acquisito nell'ACI-CSAI.

## **Articolo 32**

### **NORMA FINALE**

Il presente Statuto è sottoposto all'approvazione dei competenti Organi di legge.

